



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## Universitätsbibliothek Paderborn

### **Acta Ecclesiae Mediolanensis**

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

**Borromeo, Carlo**

**Brixiae, 1603**

Dell'autorità de gli Officiali. Cap. XXI.

**urn:nbn:de:hbz:466:1-11399**

Passato l'Inferno di questa vita, sarà da tutti accompagnato alla sepoltura, e diranno poi tre volte almeno per l'anima sua l'Officio de morti, senza però apparecchi di tombe funerali, non essendo questo officio loro.

Delli Assistenti al Banco. Cap. XIX.

Saranno due Fratelli, quali tutte le Feste la mattina, e dopò il desinare mentre dura la Congregatione, haueranno da stare assistenti al banco in Chiesa, à riceuer le limosine, che saranno offerte; & haueranno custodia della Chiesa, non lasciando entrar nell'Oratorio alcuna Donna: nel qual tempo potranno dire l'Officio tra loro con voce bassa, e leggere alcun libro diuoto, acciò supplicano in Chiesa à quello che fariano nell'Oratorio.

Del tempo che hanno da durare in officio gli Officiali, e quali, e quando si hanno da eleggere.

Cap. XX.

Tutti li sudetti Officiali haueranno da durare in Officio vn'anno, eccetto gli Assistenti al banco, che dureranno vn mese solo, e saranno eletti dal Priore.

E chi sarà stato Priore vn'anno, nõ possa esser di nuouo eletto al medesimo officio, se non passati due anni; & il medesimo s'offerui del Sottopriore: il quale però possa esser eletto al fine del suo officio per Priore, se così parerà bene alla Compagnia.

Nè possa esser eletto alcuno per Priore, se non saprà leggere, e non harà almeno venticinque anni compiti, e non sarà perseverato con buon'essempio nella Compagnia quattro anni continui.

L'electione del Priore, Sottopriore, e Maestro delli Nouizzi, si faccia à ballotte, ouero à voci secrete, alla presenza del Confessore della Compagnia, ouero d'vn'altro Sacerdote deputato dal Vescouo; e quello sia eletto, che hauerà hauuto la maggior parte delle voci in suo fauore.

Gli altri officiali siano eletti all'arbi-

trio di questi tre; dichiarando, che vn parente non possa dar voce all'altro, e che fra tutti gli officiali non si possano eleggere più di due, che sieno parenti insieme.

E tale electione si farà nella festa di tutti i Santi, e nella prima Domenica dell'Aduento entreranno tutti in possesso dell'officio.

Dell'autorità de gli Officiali.

Cap. XXI.

Appresso i sopradetti officiali, sia che dureranno in officio (eccetto gli Assistenti al banco) sarà tutta l'autorità, e gouerno della Compagnia. Si che essi soli, ò almeno i due terzi di loro, potranno trattare, ordinare, e far assolutamente quel tanto, che giudicheranno esser in beneficio della Compagnia, e non altrimenti.

Ma alla electione de gli officiali, & al riceuere de i Fratelli, harà da concorrere l'vniuersal Compagnia.

Delle Pene. Cap. XX.

Perche il timore della pena, suose alle volte ritrarre gli huomini dal male, & indurli al bene, doue non opra l'amore della virtù; per prouedere alli disordini che potriano nascere nelle Compagnie, & accioche le buone Compagnie non sieno disturbate, e corrotte dalli mali Fratelli: si costituiscono l'infrascripte pene.

Chi subornerà alcuno per far dar la voce à se, ò ad altri; per la prima volta sia priuo della voce attiva, e passiuua per due anni; per la seconda sia cancellato della Compagnia.

Chi senza legitima causa, ò senza auisare il Confessore, ouero il Priore, perderà vna volta la solita Communione; faccia la disciplina in presenza de gli altri nell'Oratorio, ouero stia fuori dell'Oratorio per vn mese, all'arbitrio del Priore.

Chi la perderà due volte continue, se gli raddopijla pena.

Chi la perderà tre volte, sia cancellato.

Chi porterà pugnale, ò spada senza licenza, sia sospeso dalla Compagnia due